



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio tutela acque ed atmosfera e agro ambiente

Determinazione N. 846 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ART. 269 COMMA 2
DITTA UNIONFRIGO S.R.L.. COMUNE DI CHIOGGIA VIA PADRE E. VENTURINI 130/D.
REVOCA.**

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;-
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 “*la Città metropolitana verde e sostenibile*” nell'ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Visto che

- i. con provvedimento prot. n. 34271 del 19.05.2011, la ditta Pergamar S.p.A, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, al trasferimento dell'impianto di commercio prodotti ittici da Chioggia – Via Padre E. Venturini 130, all'indirizzo citato in oggetto;
- ii. con prot. n.6299 del 21.03.2013, è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota della ditta UNIONFRIGO S.r.l., con la quale comunica il subentro nella gestione dell'impianto in oggetto a seguito di contratto d'affitto e contestualmente chiede il trasferimento della titolarità del succitato provvedimento autorizzativo;
- iii. con nota, trasmessa al competente SUAP del Comune di CHIOGGIA in data 04.11.2024 e acquisita agli atti di con prot. n. 71039 del 04.11.2024, la ditta stessa ha richiesto l'annullamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera presso lo stabilimento di CHIOGGIA – Via Padre E. Venturini 130/D;
- iv. con prot. n. 4589 del 23.01.2025 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di revoca della citata autorizzazione con le considerazioni sotto riportate;

Considerato che

- v. le emissioni afferenti al camino n.1 si possono considerare esenti ai sensi del D.Lgs. n.152/06, art. 272 comma 5 ma che tale considerazione non può essere effettuata per il punto di emissione n.2 (confezionamento dei molluschi) che è soggetto ad autorizzazione e verrà ricompreso nell' AUA richiesta con prot. n. 74556 del 18.11.2024;
- vi. la ditta in oggetto non ha presentato alla Scrivente Amministrazione alcuna osservazione in merito a quanto comunicato con l'avvio del procedimento di cui sopra;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione pari a n **120** giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 23/01/2025 e il termine effettivo di adozione del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento;

Dato atto che gli eventuali ulteriori ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

DETERMINA

- 1) Per le motivazioni riportate in premessa, è **revocata**, a partire dalla data di ricevimento del presente provvedimento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con prot. n.33816 del 10.04.2013 rilasciata alla ditta UNIONFRIGO S.r.l., con sede legale in CHIOGGIA – Via Padre E. Venturini 130/D e relativa allo stabilimento sito in CHIOGGIA - Via Padre E. Venturini 130/D;
- 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della Ditta interessata.
- 3) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 4) Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:
 - al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
 - al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente